



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Decreto Legge n. 3 del 2020

Commento

La UIL valuta favorevolmente l'introduzione nel nostro ordinamento del Decreto Legge n. 3 del 2020, poiché promuoviamo ogni misura finalizzata a ridurre la pressione fiscale a beneficio dei lavoratori dipendenti, i quali, assieme ai pensionati, sono i soggetti a più alta fedeltà fiscale.

È bene sottolineare che tale provvedimento è frutto dell'impegno e della mobilitazione Sindacale con cui è stato raggiunto un obiettivo importante per milioni di lavoratori.

Il Decreto Legge n.3 del 2020 ha ad oggetto la riduzione delle tasse a vantaggio dei lavoratori dipendenti, per tutelare categorie di lavoratori particolarmente gravate dalle imposte, attraverso l'integrazione al bonus Irpef e una nuova detrazione fiscale.

Il Decreto Legge in esame, che amplia il bonus degli 80 euro, è un ulteriore passo nella direzione dell'equità del sistema fiscale, poiché persegue l'obiettivo di rilanciare i consumi, favorire la ripresa economica e rispondere concretamente a finalità redistributive.

La UIL chiede al Governo di procedere ad una più complessiva riforma fiscale, agendo con maggiore determinazione, introducendo misure specifiche per assicurare un sistema fiscale equo e giusto ai cittadini italiani ed eliminare le inique discriminazioni presenti tra i contribuenti.

Analisi

Il Decreto n.3 del 5 febbraio 2020 ha ad oggetto misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro Dipendente.

Il Decreto, in attuazione della legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione delle tasse sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, ha l'obiettivo di rideterminare l'importo ed estendere la platea di coloro che attualmente percepiscono il "bonus Irpef".

Il Governo è intervenuto sul tema perché ha ritenuto necessario ed urgente dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Il Decreto Legge n.3 del 2020 è composto da 5 articoli che di seguito analizzeremo.

Art. 1 “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”

Comma 1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro dipendente spettante, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre a formare reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

Comma 2. Il trattamento integrativo previsto è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese a partire dal primo luglio 2020.

Comma 3. I sostituti d'imposta riconoscono il trattamento integrativo e lo ripartiscono tra le retribuzioni erogate a decorrere dal primo luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Nel caso in cui, in tale sede, il trattamento integrativo previsto dovesse rivelarsi non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione. Se l'importo dovesse superare i 60 euro, il recupero dello stesso sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che subisce gli effetti del conguaglio.

Comma 4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato.

Art. 2 “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”

Comma 1. In previsione di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi da lavoro dipendente e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.

Per i redditi a partire da 28.000 euro si introduce una detrazione fiscale ulteriore che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi, per un totale di 480 euro.

Per quanto riguarda i redditi tra 35.000 e 40.000 euro lordi, l'importo del beneficio decresce fino ad annullarsi al limite dei 40.000 euro.

Comma 2. L'ulteriore detrazione prevista dal comma 1 spetta per le prestazioni rese dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Comma 3. I sostituti d'imposta riconoscono l'ulteriore detrazione e la ripartiscono tra le retribuzioni erogate a decorrere dal primo luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in sede di conguaglio l'ulteriore detrazione dovesse rivelarsi non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero dell'importo. Nel caso in cui l'importo superi la somma di 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Art. 3 “Disposizioni di coordinamento e finanziarie”

Comma 1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR è abrogato a partire dal primo luglio 2020, ovvero saranno abrogate le norme sul “bonus 80 euro”.

Comma 2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, sulla base di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del decreto Legge in esame, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Comma 3. Viene istituito il Fondo per esigenze indifferibili che siano connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 4 “Norma di copertura”

Comma 1. Gli oneri derivanti dall'introduzione nel nostro ordinamento di tale misura, sulla base degli artt. 1,2,3 considerati, sono valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per il 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede in tal senso:

a) 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020;

b) 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Mef;

c) 267 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 “Entrata in vigore”